

BStGer BK_B 134/04 vom 4. November 2004

Bundesstrafgericht, 2004-11-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_134_04

FR: TPF BK_B 134/04 du 4 novembre 2004

IT: TPF BK_B 134/04 del 4 novembre 2004

Regeste

Reclamo contro ordine di perquisizione

Erwägungen

E. 1.1

Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP.

E. 1.2

Il termine di ricorso entro il quale impugnare un atto o un'omissione del procuratore generale della Confederazione è di cinque giorni a contare dal giorno in cui il ricorrente ne ha avuto conoscenza (art. 217 PP per analogia). In concreto, l'ordine di perquisizione impugnato è datato 25 agosto 2004, ed è stato eseguito il 31 agosto successivo presso l'abitazione di A._____, B._____ e C._____ a X._____. È quindi da ritenere che le qui reclamanti hanno preso formale conoscenza del provvedimento, al più tardi, in tale data; il termine per interporre reclamo ai sensi dell'art. 217 PP scadeva domenica 5 settembre 2004, protratto al primo giorno feriale seguente giusta l'art. 32 cpv. 2 OG. Introdotto lunedì 6 settembre 2004, il rimedio è pertanto tempestivo.

E. 1.3

Il reclamo è formalmente diretto contro l'ordine di perquisizione del 25 agosto 2004; in realtà, più che la perquisizione stessa, le reclamanti intendono contestare la presa in custodia e il successivo sequestro dei beni operata dalle autorità inquirenti. Ad ogni modo, le loro conclusioni tendono alla restituzione, rispettivamente al dissequestro, degli oggetti; le censure ricorsuali saranno di conseguenza esaminate alla luce delle disposizioni che reggono il sequestro (art. 65 PP).

- 4 -

E. 2

(denaro contante appartenente alla menzionata società di cambio) se ne conclude che l'indagato - e quindi l'organizzazione criminale a cui è sospettato appartenere - aveva su tale veicolo un potere di disposizione fattuale ai

- 9 -

sensi dell'art. 59 n. 3 CP (v. sentenza del Tribunale penale federale BK-B 081/04 del 20 settembre 2004, consid. 4.2, con la dottrina e la giurisprudenza citata). La misura di sequestro relativa a questo veicolo risulta quindi giustificata.

E. 2.1

Le reclamanti ritengono ingiustificato il provvedimento adottato dal MPC, rilevando che i rimanenti beni tuttora sotto custodia delle autorità inquirenti sono di loro proprietà o, in alcuni casi, di terze persone e che C._____ non ha alcun potere di disposizione fattuale su tali beni. Tali oggetti non avrebbero peraltro relazione alcuna con i fatti imputati al marito, rispettivamente padre (contrabbando di sigarette a livello internazionale, appartenenza ad organizzazione criminale, riciclaggio di denaro). Di avviso contrario è invece il MPC, per il quale il sequestro cautelare degli averi ritrovati presso il domicilio privato di C._____ è stato adottato in presenza di sufficienti indizi di reato e risulta, tenuto anche conto dello stadio preliminare e della complessità dell'inchiesta, del tutto proporzionato; per l'autorità inquirente non vi è, al momento, prova certa che questi beni ap-

- 5 -

partengano alle parti reclamanti o a terzi, per cui il mantenimento del sequestro cautelare si imporrebbe.

E. 2.2

La perquisizione effettuata presso il domicilio privato a X._____ si iscrive nel quadro di un'inchiesta preliminare avviata dal MPC volta ad accertare le responsabilità penali di C._____ (e di altri co-indagati) nell'ambito di un vasto traffico internazionale di sigarette di contrabbando; quest'ultimo avrebbe in particolare provveduto - per il tramite di alcune società da lui controllate - a riciclare in Svizzera parte dei proventi di questo traffico. Riguardo alla presenza di sufficienti indizi di reato - presupposto indispensabile del provvedimento di sequestro cautelare ai sensi dell'art. 65 PP (v. HAUSER/SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a. ediz., Basilea 2002, § 69 N 1) -, dalla decisione di convalida dell'arresto del 2 settembre 2004 (act. 5.6), si evince come l'indagato abbia sostanzialmente ammesso di essere al corrente dei meccanismi del contrabbando internazionale di sigarette (in particolare quello, fiorentino, tra il Montenegro e l'Italia meridionale), e di conoscere - per avere avuto con loro relazioni durature commerciali - alcuni dei presunti autori di questo traffico, tra cui dei soggetti legati ad organizzazioni di tipo mafioso attivamente ricercati - se non addirittura già condannati - in Italia per le loro attività criminali (sull'argomento, v. la sentenza del Tribunale federale 1A.201/2003 del 19 novembre 2003, consid. 3 con i riferimenti ad altre sentenze ivi citati). Ora, la natura dei reati contestati a C._____ e il sospetto che gran parte dei proventi del contrabbando di sigarette, controllato da organizzazioni di stampo mafioso dell'Italia meridionale quali la camorra napoletana o la "Sacra Corona Unita" pugliese, vengano indirizzati in Svizzera e qui riciclati per il tramite di società di comodo o uffici di cambio giustificano, in principio, il sequestro cautelativo da parte delle autorità inquirenti di tutti i valori patrimoniali o altri oggetti di valore commerciale rinvenuti presso l'abitazione dell'indagato a X._____. L'identificazione e la perquisizione di beni - compreso il denaro contante, i libretti di risparmio o i lingotti d'oro - che si riferiscono direttamente o indirettamente ad una persona implicata in un'inchiesta di questo genere non ha nulla di anormale; anzi, è solo attraverso il minuzioso controllo della provenienza di tali beni che sarà possibile stabilire i fatti e raccogliere indizi su eventuali reati di riciclaggio di denaro. Tenuto conto dello stadio preliminare dell'inchiesta nonché della sua complessità, si può ragionevolmente ritenere per dato il primo requisito alla base del sequestro cautelare, ossia l'esistenza in concreto di sufficienti indizi di reato riguardanti i titoli di partecipazione o sostegno ad organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260ter CP e di riciclaggio di denaro ai sensi dell'art. 305bis CP.

E. 2.3

Assodata la presenza di sufficienti indizi di reato, occorre poi verificare se tra questi e l'oggetto sequestrato agli incumbenti dell'autorità inquirente esiste una sufficiente connessione. Le ricorrenti lo contestano, sostenendo che i beni di cui reclamano la restituzione sarebbero di loro esclusiva pertinenza. Per esse, C._____ non avrebbe alcun potere di disposizione fattuale su tali beni, per cui il sequestro ai fini di una loro eventuale confisca giusta l'art. 59 n. 3 CP sarebbe già da escludere in partenza. Passiamo quindi all'esame delle singole posizioni. - posizione n. 2 (busta contenente fr. 30'850.-- in contanti) Questo importo riguarderebbe, secondo le reclamanti, l'attività del negozio di cambio e distributore di benzina di Y._____, presso il quale vengono giornalmente effettuate delle operazioni di cambio per i frontalieri italiani. L'indagato ha invece dichiarato che questo denaro appartiene alla D._____ SA, società di cambi di cui è amministratore unico nonché azionista di maggioranza (v. suo interrogatorio davanti al Procuratore federale del 22 settembre 2004, act. 5.6, pag. 3 in alto). Ora, posto da un lato il controllo completo dell'indagato sulla D._____ SA, e, dall'altro, i sospetti che gravano sull'attività svolta da questa società (v. al proposito la decisione di questo Tribunale nell'incarto BK_B 133/04 del 2 novembre 2004, relativa al sequestro degli averi rinvenuti presso la sede di Z._____ della D._____ SA), non si può a priori escludere che si tratti di valori patrimoniali di cui la persona sospettata di appartenere o comunque sostenere l'organizzazione criminale ha un potere di disposizione fattuale ai sensi dell'art. 59 n. 3 CP. Le reclamanti non hanno d'altronde apportato prova del contrario (v. art. 59 n. 3 seconda frase CP), per cui, relativamente a questa posizione, il sequestro cautelare ordinato dal MPC deve per il momento essere confermato, in attesa di ulteriori delucidazioni sull'origine di questo denaro. - posizione n. 15 (quattro lingotti d'oro di 1 kg l'uno) Nel reclamo si sostiene che questi lingotti sono di proprietà della figlia dell'indagato B._____, che li avrebbe ricevuti in donazioni dal nonno E._____, deceduto il 3 gennaio 2003. L'indagato ha invece dichiarato che questi lingotti, acquistati negli anni '90, appartengono alla moglie A._____ (v. interrogatorio del 22 settembre 2004, act. 5.6, pag. 3). Già da queste dichiarazioni si evince come, al momento, la titolarità di questi beni non è ancora ben determinata; fino all'apporto della prova certa della proprietà di questi beni da parte della moglie o della figlia, non si può pertanto del tutto escludere che l'indagato (pure lui erede) ne abbia facoltà di disporre ai sensi dell'art. 59 n. 3 CP. Come rilevato dalle stesse reclamanti, la pratica successoria di E._____ è tuttora aperta e l'inventario successorio in fase

di allestimento (v. la proroga concessa agli eredi fino al 30 novembre 2004 da parte dell'Ufficio imposte successioni e donazioni, act. 7.2); se la proprietà di tali beni da parte di una o l'altra delle reclamanti dovesse trovare conferma ufficiale nel prosieguo della pratica ereditaria, vi sarebbero allora le condizioni per revocare il sequestro. Sino a quel momento il litigioso provvedimento deve però essere mantenuto. - posizioni n. 16,17 e 18 (3 libretti di risparmio) Trattasi, secondo le dichiarazioni sostanzialmente concordanti di reclamanti e indagato, di tre libretti di risparmio di pertinenza della massa ereditaria fu E._____ e F._____. Valgono pertanto qui le stesse considerazioni espresse al punto precedente, che impongono di mantenere il provvedimento di sequestro fino all'accertamento definitivo della trasmissione per via ereditaria di questi beni alle reclamanti. - posizione n. 19 (libretto di risparmio, N._____) Le reclamanti pretendono che

questo libretto di risparmio sia di proprietà di G._____, di R._____ (I), il quale l'avrebbe affidato al loro genitore, rispettivamente marito, affinché effettuasse delle operazioni finanziarie (incasso e cambio in Euro); a sostegno della loro argomentazione producono una dichiarazione in tal senso dell'interessato. Interrogato al proposito, C._____ ha dichiarato che G._____ è un suo cliente, avendo un contratto fiduciario con la D._____ SA, ma ha negato che questi abbia un libretto di risparmio presso di lui o presso la D._____ SA (v. interrogatorio del 22 settembre 2004, act. 5.6, pag. 8). Essendo queste dichiarazioni contrastanti, non è possibile al momento stabilire con esattezza la titolarità di questo libretto di risparmio; nel dubbio, non è fuori luogo ritenere che l'indagato ne abbia avuto facoltà di disposizione ai sensi dell'art. 59 n. 3 CP. In attesa di ulteriori accertamenti, il mantenimento del sequestro cautelare è senz'altro ammissibile. - posizione n. 20 (chiave di cassetta di sicurezza presso Banca H._____ di X._____) Le insorgenti asseverano che la cassetta di sicurezza M._____ presso la Banca H._____ di X._____ conterrebbe oggetti di proprietà esclusiva (alcuni pezzetti d'oro) di B._____, sui quali l'indagato non avrebbe alcun potere di disposizione. Come rilevato dal MPC in sede di duplice obiezione è però sinora rimasta una mera affermazione di parte priva di riscontro probatorio; a tale proposito l'autorità inquirente sta effettuando delle indagini presso la banca. E' quindi a giusto titolo che il MPC ha affermato che un'eventuale decisione in merito al dissequestro di questo oggetto potrà

- 8 -

avvenire solo una volta stabilita senza ombra di dubbio la titolarità dello stesso. - posizione n. 33 (tre chiavi di cassetta di sicurezza contenente documenti bancari) Si tratta di 3 chiavi di cassette di sicurezza che, secondo le reclamanti, conterrebbero oggetti di esclusiva proprietà di A._____. Nel gravame si fa riferimento ad un non meglio precisato "contratto con la banca", che però non è stato prodotto tra gli allegati al reclamo, né in quelli allegati alla replica. In simili evenienze, l'autorità inquirente (come pure questo Tribunale) è nell'impossibilità di verificare la veridicità delle dichiarazioni ricorsuali. Il provvedimento di sequestro deve quindi essere confermato anche in questo caso, il potere di disposizione su questi valori da parte dell'indagato essendo presunto (v. art. 59 n. 3 seconda frase CP). Alle reclamanti è comunque riservata la possibilità di apportare - direttamente al MPC - la prova del contrario tramite una dichiarazione della banca. - posizione n. 62 (automobile AUDI RS 4) Tra gli oggetti presi in custodia dall'autorità inquirente in occasione della perquisizione del domicilio dell'indagato figurano anche due automobili. Ora, benché non risulti chiaramente dal testo letterale dell'art. 59 n. 3 CP, che si riferisce genericamente a „valori patrimoniali“, il legislatore ha voluto includere tra i valori suscettibili di confisca (e quindi, preventivamente, di sequestro) ai sensi di questa norma tutti gli oggetti dotati di un valore commerciale determinato o facilmente determinabile (v. N. SCHMID, n. 17-19 in relazione al n. 128, nonché n. 133 e 193 ad art. 59 CP, in: Schmid (Hrsg.), Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen und Geldwäscherei, Tomo I, Zurigo 1998). Gli autoveicoli, per quanto dotati di un valore commerciale, fanno quindi parte dei valori patrimoniali soggiacenti a confisca nella misura in cui l'organizzazione criminale (o uno dei suoi membri) ne possa disporre. In concreto l'automobile AUDI RS 4 grigia sequestrata all'occasione della perquisizione domiciliare del 31 agosto scorso risulta intestata alla D._____ SA, come si evince dal protocollo di sequestro veicolo allegato al protocollo di perquisizione (v. act. 5.2). A prescindere dal fatto che le reclamanti non avrebbero in questo caso la legittimazione attiva ad interporre

reclamo per conto della proprietaria del veicolo (la D. _____ SA), per le ragioni precedentemente esposte in occasione dell'esame della posizione n.

E. 3

Discende da quanto precede che il reclamo, nella misura in cui non è divenuto privo di oggetto, deve essere respinto. Conformemente al nuovo art. 245 PP, in vigore dal 1° aprile 2004, le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente; queste sono calcolate giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) e ammontano nella fattispecie a fr. 1'500.--. Dedotto l'anticipo delle spese di fr. 500.-- già versato, le reclamanti sono invitate a versare, in solido, il saldo di fr. 1'000.--.

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.